

SENT. N° 7779/13
REP. N° 6146/13

SENTENZA N.

n. 16126/2011 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 Marzo 2011 a ministero dell'aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso la Corte d'Appello di Milano

DA

~~Paolo Masolino~~ (C.F. ~~VISPLA55C29E205X~~), rappresentato e difeso dall'avv. ~~Antonio Giulini~~ in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale ~~Monte Nero~~ n. ~~80~~

- ATTORE -

CONTRO

~~Comune di Milano~~ in persona del ~~Sindaco~~ pro tempore (C.F. ~~1199250158~~), rappresentato e difeso dagli avv. ~~Maria Rita Surani~~ ed ~~Antonella Frascini~~ come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale ubicati ~~in Milano~~, Via ~~Andreas~~

- CONVENUTO -

Oggetto: azione di ripetizione dell'indebito

Conclusioni: come da fogli separati allegati

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti da porre alla base del presente giudizio possono così essere sintetizzati:

- 1) L'odierno attore [redacted] ha occupato a far data dal 1983 un immobile di proprietà del Comune [redacted] odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] [redacted], quanto meno sino al giugno del 2011;
- 2) Nel 1993 il [redacted] ha intentato causa al Comune di Milano per sentire accertare l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo in essere con l'Ente convenuto avente ad oggetto il predetto immobile e, di conseguenza, per vedersi applicare una misura favorevole di canone locatizio rispetto a quanto richiesto dall'Ente locatore: costituitosi il Comune di Milano che ha opposto in via riconvenzionale l'inesistenza di alcun vincolo negoziale di tipo locativo in essere con l'attore [redacted], la conseguente richiesta di condanna al rilascio dell'immobile sito in Milano, Via [redacted] ed il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del predetto bene immobile occupato dal [redacted], il Tribunale di Milano ha emesso nel 2004 sentenza che è successivamente passata in giudicato (si veda la sentenza di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice [redacted]);
- 3) La predetta sentenza ha da un lato riconosciuto la qualità di mero occupante *sine titulo* del [redacted] con riguardo alla detenzione del bene di proprietà del Comune di [redacted] odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] condannandone quest'ultimo all'immediato rilascio, e dall'altro ha condannato il [redacted] al pagamento dell'indennità di occupazione del predetto bene stimata in via equitativa, al maggio del 2001, in Euro [redacted] oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- 4) Nel 2008, a seguito di contenzioso incardinato avverso [redacted] s.p.a., il [redacted] ha ottenuto una sentenza favorevole che gli ha riconosciuto un credito risarcitorio pari ad Euro [redacted] oltre interessi legali e spese del procedimento (si veda la sentenza di cui al doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice [redacted]);
- 5) Frattanto, nell'anno 2005, il Comune di Milano si è dotato di una cartella esattoriale a mezzo [redacted] s.p.a. con cui ha richiesto al [redacted] canoni di

6 4

locazione ed interessi di mora con riguardo all'occupazione del bene di proprietà del Comune di [redacted] odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] per il periodo 1988 – 1997 (si veda il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice [redacted]): comunicato, a seguito di pignoramento presso terzi, all'[redacted], debitore del [redacted] odierno attore, l'esistenza di un debito che a propria volta il [redacted] aveva nei confronti dell'[redacted], l'[redacted] ha provveduto a fare la compensazione tra quanto dovuto al [redacted] in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2008 e quanto da quest'ultimo dovuto al Fisco per le causali di cui alla predetta cartella esattoriale provvedendo a liquidare a favore del [redacted] la rimanente somma di Euro [redacted] (si vedano i docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice [redacted]);

- 6) Con missiva del 7 luglio 2011 il Comune di Milano ha provveduto a richiedere a [redacted] il pagamento dell'indennità di occupazione del bene di proprietà del Comune di Milano odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] per l'ulteriore periodo che va dal giugno 2001 sino al giugno 2011 per complessivi Euro [redacted] detratti gli acconti nelle more versati (si veda il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta con il relativo allegato riportante i conteggi del dovuto per il medesimo periodo);
- 7) Infine è stato radicato il presente giudizio da [redacted] che ha chiesto la condanna del Comune di Milano alla restituzione a proprio favore della somma di Euro [redacted] pari a quanto trattenuto dall'[redacted], debitore del [redacted] odierno attore a seguito della predetta sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel 2008, a titolo di compensazione per l'asserito debito che il [redacted] aveva nei confronti dell'Erario a seguito di un titolo esecutivo illegittimo e da ritenere privo di effetti; il Comune di Milano dal canto suo, costituitosi nell'odierno giudizio, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito azionata dal [redacted] ed, in via subordinata, la condanna di quest'ultimo al rilascio del bene per cui è causa nonché alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione del bene di proprietà del Comune di Milano odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] per l'ulteriore periodo che si è

4
8

protratto a far data dal giugno 2001 sino al giugno 2011 per un debito complessivo pari ad Euro [REDACTED].

Questi i fatti e le rispettive posizioni difensive delle parti di causa, il Giudice osserva quanto segue.

Occorre partire da due dati incontrovertibili che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 2004 (si veda la sentenza di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice [REDACTED]), possono ritenersi definitivamente acquisiti: da un lato il [REDACTED] è da ritenersi occupante *sine titulo* dell'immobile di proprietà del Comune di Milano odierno convenuto sito in Milano, Via [REDACTED] e ciò nonostante il fatto che quest'ultimo abbia occupato il predetto bene per quasi trent'anni (1983 – 2012), e dall'altro che quanto spettante al Comune di Milano a titolo di occupazione senza titolo del predetto bene immobile ad opera dell'attore [REDACTED] per il periodo precedente il maggio 2001 è pari ad Euro [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Da tali dati scaturiscono varie conseguenze.

X La prima è la totale illegittimità del titolo esecutivo – alias cartella esattoriale (si veda il doc. n. 3 del fascicolo di parte attrice [REDACTED]) - di cui si è dotato il Comune di Milano per richiedere al [REDACTED] somme a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori per il periodo 1988 - 1997 interamente coperto dal giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 2004 di cui sopra: l'ingiustizia è viepiù corroborata dal fatto che, in assenza della prova dell'avvenuta notifica della predetta cartella esattoriale al debitore [REDACTED], è ragionevole presumere che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza quando, a seguito della richiesta di liquidazione del proprio credito risarcitorio alla [REDACTED] scaturita dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2008 (si veda la sentenza di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice [REDACTED]), la [REDACTED] lo ha reso edotto della "bella novità" relativa all'esistenza di un debito che lo stesso [REDACTED] vantava nei confronti dell'[REDACTED] - ente quest'ultimo che opera la riscossione delle entrate per conto del Comune di Milano – operando le opportune compensazioni; della illegittimità della cartella esattoriale pare essersi reso conto lo stesso Comune di Milano convenuto allorché, in comparsa di costituzione e risposta, ha implicitamente confermato la non debenza degli importi richiesti al [REDACTED] per il tramite della cartella esattoriale

prospettando la compensazione tra il debito ingiunto con la cartella e quanto dal [redacted] dovuto a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile sito in Milano, Via [redacted] per l'intera protrazione dell'occupazione del bene per cui è causa (si veda il ragionamento effettuato dal Comune di Milano nella comparsa di costituzione e risposta alle pagine 4, 5 e 6 nonché si vedano le conclusioni rassegnate in quella sede).

Il Comune di Milano convenuto con le successive memorie ha aggiustato il tiro e non ha richiesto più la compensazione dei crediti nella misura sopra riportata ma ha insistito sulla inoppugnabilità del credito accertato ed ingiunto con la cartella esattoriale indirizzata al [redacted] e da quest'ultimo non contestata nelle sedi competenti: ma tale ragionamento non può essere accolto per due motivi.

Innanzitutto il Comune non ha fornito, ai fini del definitivo decorso dei termini ad impugnare, la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale al [redacted] atta a mettere quest'ultimo nelle condizioni di potersi difendere e reagire all'indebito titolo esecutivo; vi è poi da dire che il ricorso a simili procedure esecutive ad opera degli enti pubblici, benché supportate dalla legge, non determina una mutazione genetica del diritto soggettivo che ne sta alla base - nella specie il diritto soggettivo del Comune di Milano ad esigere asseriti canoni di locazione ed oneri accessori ed il diritto soggettivo dell'asserito debitore [redacted] ad avere una pronuncia di accertamento negativo in senso contrario - e che, pertanto, deve potere essere azionato secondo le regole comuni e negli ordinari termini di prescrizione.

Nel caso in esame il Comune di Milano si dotato di un titolo esecutivo ai danni dell'attore [redacted] per crediti interamente coperti dal giudicato della più volte menzionata sentenza del Tribunale di Milano del 2004 che ha incontrovertibilmente stabilito che per l'occupazione *sine titulo* del bene ubicato in Milano, Via [redacted] 1, protrattasi sino al maggio 2001 al predetto Comune spetta unicamente la somma di Euro [redacted] oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo: alcuna somma relativa al periodo 1988 - 1997 è pertanto dovuta al Comune di Milano ad opera del [redacted] per l'occupazione del bene immobile per cui è lite. X

In definitiva, posto che pacificamente l'importo portato in compensazione dalla [redacted] riguarda una posta debitoria afferente ai rapporti tra l'attore [redacted] ed il convenuto Comune di Milano che si è rivelata insussistente attesa l'illegittimità della

cartella esattoriale che ne ha dato la stura stante il giudicato della sentenza del tribunale di Milano del 2004 testé indicata, devesi accertare l'esistenza di un indebito oggettivo a favore del [redacted] pari ad Euro [redacted], come si evince pacificamente dalla lettera 15 ottobre 2008 inviata da [redacted] al legale del [redacted] (si veda il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice [redacted]).

Accertato l'indebito a favore del [redacted] nella misura sopra riferita, ciononostante non si può pronunciare la condanna alla restituzione posto che devesi accogliere la domanda riconvenzionale del Comune di Milano convenuto avente ad oggetto il pagamento, ad opera dell'attore [redacted], dell'indennità di occupazione del bene di proprietà del Comune di Milano odierno convenuto sito in Milano, Via [redacted] per l'ulteriore periodo che va dal giugno 2001 sino al giugno 2011.

Pacifica la protrazione dell'occupazione del predetto bene immobile ad opera del [redacted] quanto meno sino al giugno 2011, non avendo quest'ultimo contestato la circostanza, il [redacted] deve corrispondere al Comune di Milano la relativa indennità di occupazione per il periodo a far data dal giugno 2001 (posto che la sentenza del Tribunale di Milano del 2004 aveva liquidato l'indennità per l'occupazione del bene per cui è causa sino al maggio 2001) sino al giugno 2011 nella misura quantificata dal [redacted] [redacted] di Euro [redacted].

Entrambe le difese di parte attrice che ha contestato l'esistenza del controcredito posto in compensazione non possono essere accolte posto che:

- 1) Le somme invocate dal [redacted] a titolo di indennità di occupazione *sine titulo* non si prescrivono in cinque anni posto che non si sta parlando di canoni di afferenti ad una locazione mai avutasi tra le parti di causa, come definitivamente accertato dal Tribunale di Milano con la sentenza del 2004: la natura di illecito a carattere permanente perpetrato dal [redacted] che, come si è visto, ha occupato *sine titulo* per 29 anni il bene per cui è lite, comporta che alla relativa indennità si applichi l'ordinario termine decennale di prescrizione con decorrenza a far data dal rilascio del predetto bene;
- 2) Il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano del 2004 – sentenza che ha liquidato l'indennità per l'occupazione del bene per cui è causa sino al maggio 2001 – non copre il successivo periodo di occupazione ad opera del [redacted] che,

di conseguenza, ben può fondare una ulteriore domanda di ristoro, ad opera del Comune di Milano odierno convenuto, per il successivo periodo giugno 2001 – giugno 2011;

- 3) Gli importi nella misura richiesta dal Comune di Milano per il successivo periodo giugno 2001 – giugno 2011 sono stati ampiamente giustificati e correttamente quantificati nell'allegato alla missiva del 7 luglio 2011 per complessivi Euro [redacted] detratti gli acconti nelle more versati dal [redacted] (si veda il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta): sullo specifico punto della quantificazione del dovuto la difesa di parte attrice non ha opposto una specifica contestazione, tanto più che, tenuto conto del lasso temporale dell'occupazione protrattasi per dieci anni a seguito della quale sono stati richiesti al [redacted] gli importi come sopra quantificati, appaiono congrui i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale indicate in atti con i quali il Comune convenuto ha parametrato il dovuto (vedi i docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta).

In definitiva, accertato un indebito a favore del [redacted] pari ad Euro [redacted] ed il controcredito vantato dal convenuto [redacted] a titolo di indennità per l'occupazione, ad opera del [redacted], del bene sito in Milano, Via [redacted] per l'ulteriore periodo che va dal giugno 2001 sino al giugno 2011 per complessivi Euro [redacted], al [redacted] convenuto residua un credito di Euro [redacted] (Euro [redacted] - Euro [redacted] = Euro [redacted]) di cui deve essere pronunciata la relativa condanna alla restituzione ad opera dell'odierno attore, oltre su tale ultima somma la corresponsione degli interessi legali a far data dal 7 luglio del 2011 – data della missiva con cui il [redacted] per la prima volta ha rivendicato la debenza delle somme per l'occupazione del bene per cui è lite successiva al giugno 2001: si veda il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta - sino all'effettivo soddisfo.

Da disattendere infine è la domanda riconvenzionale del [redacted] volta alla condanna dell'attore [redacted] al rilascio del bene per cui è lite: il [redacted] convenuto è già dotato di un titolo esecutivo a tal uopo, titolo esecutivo dato dalla più volte menzionata sentenza del Tribunale di Milano del 2004, sicché non può in questa sede pronunciarsi nuovamente la suddetta condanna attesa la duplicazione di titoli per la medesima pretesa restitutoria.

